

XVII. SEDUTA

(Antimeridiana)

GIOVEDÌ 9 AGOSTO 1951

Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO

INDICE

Disegno di legge: « Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonché delle concessioni delle terre incolte od insufficientemente coltivate » (5) e proposta di legge: « Proroga dei contratti agrari » (2) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	274, 279, 280, 288, 289, 290, 291, 293 295, 297, 298, 300, 301
REDA	275, 298
MAJORANA BENEDETTO	276, 279, 291, 296
GERMANA' GIOACCHINO, Assessore alla agricoltura ed alle foreste	277, 279, 280 288, 289, 290, 294, 297, 301
LANZA, Presidente della Commissione	277, 279, 288 289, 290, 294, 295, 297, 301
OVAZZA, relatore	278, 301
DI LEO	279
MONTALBANO	288
CIPOLLA	288, 292, 295
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze	289, 290
RESTIVO, Presidente della Regione	289
RAMIREZ	290
MARULLO	294, 295
FRANCHINA	294, 297, 298
SACCA'	296
BENEVENTANO	300
COSTARELLI	301
(Votazioni segrete)	278, 293, 302
(Risultati delle votazioni)	279, 293, 302

Proposta di legge: « Concessione di delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione » (21) (Annunzio di presentazione e richiesta di procedura d'urgenza):

PRESIDENTE	280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288
------------	--

Pag.

ADAMO DOMENICO	280, 281, 287
FRANCHINA	280
D'ANTONI	281
VARVARO	281, 286
ROMANO GIUSEPPE	282
RESTIVO, Presidente della Regione	282, 287
MONTALBANO	283
CUFFARO	284
COLOSI	284
RAMIREZ	285
DE GRAZIA	285
MARE GINA	285
SEMINARA	288

Sui lavori dell'Assemblea:

VARVARO	302
PRESIDENTE	302

Sull'orario di inizio delle sedute:

RAMIREZ	273
PRESIDENTE	274

La seduta è aperta alle ore 10,20.

LO MAGRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Sull'orario di inizio delle sedute.

RAMIREZ. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMIREZ. Mi permetto di richiamare la attenzione del signor Presidente sul fatto, che si ripete fin dall'inizio dei lavori, che le

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 Agosto 1951

sedute cominciano normalmente con circa un'ora di ritardo. Oggi, la seduta era fissata per le ore 9 e mezzo; ma abbiamo dovuto attendere per un'ora l'inizio dei lavori.

Non avrei fatto l'osservazione, se l'inconveniente avesse carattere eccezionale: invece, purtroppo, il ritardo sembra sia diventato una consuetudine. (*Approvazioni*) Il regolamento stabilisce che il Presidente, nel caso in cui, per un qualsiasi impedimento, non possa essere presente in Aula all'orario fissato per l'inizio della seduta, viene sostituito dal vice Presidente. Ritengo che, per riguardo verso noi stessi ed anche verso il pubblico, sia doveroso, così come avviene in tutti i parlamenti, che, all'ora stabilita, i lavori abbiano il loro inizio. E' questa la viva preghiera che rivolgo alla Presidenza. (*Approvazioni*)

ADAMO DOMENICO. Benissimo!

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Ramirez ed a tutti i colleghi che il Presidente è sempre presente mezz'ora prima dell'ora stabilita. Ancora non ho trovato, nel nostro regolamento, una disposizione che mi autorizzi ad aprire la seduta con i soli banchi, quindi è per un riguardo che ho usato all'Assemblea, che ho atteso almeno il numero legale per iniziare i lavori.

Ora, io giro la preghiera dell'onorevole Ramirez a tutti i colleghi: noi siamo tutti impegnati in discussioni di leggi di grande importanza per cui ritengo opportuno che esse vengano esaminate dal maggior numero possibile di deputati.

FRANCHINA. Non è affatto vero che ci sia bisogno del numero legale per aprire la seduta.

PRESIDENTE. Comunque, siete d'accordo sul fatto che io apra le sedute anche senza deputati in Aula?

TOCCO VERDUCI PAOLA. Sissignori.

ADAMO DOMENICO. Anche con un solo deputato.

PRESIDENTE. Allora così resta stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonché delle concessioni delle terre incolte od insufficientemente coltivate » (5) e della proposta di legge: « Proroga dei contratti agrari » (2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e di affitto dei fondi rustici, nonché delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate », di iniziativa governativa, e della proposta di legge: « Proroga dei contratti agrari », di iniziativa degli onorevoli Ovazza e altri.

Ricordo che l'Assemblea ha già approvato nella seduta precedente due emendamenti sostitutivi del primo e del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente presentati dalla Commissione, il primo, e dall'Assessore all'agricoltura e dalle foreste, onorevole Germanà Gioacchino, il secondo. Non rimane, pertanto, che votare l'articolo 2 nel suo complesso e nel testo risultante dagli emendamenti approvati, che rileggo:

Art. 2.

« All'articolo 7 della legge 14 luglio 1950, n. 55 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora sia riconosciuto il diritto del proprietario ad opporsi alla proroga per i motivi indicati nei nn. 2 e 3 dell'art. 4, il relativo provvedimento di sfratto, se interviene dopo il 31 ottobre 1951, dovrà fissare, come data di materiale immissione in possesso, la fine dell'annata agraria 1951-1952 ».

La esecuzione delle sentenze di annullamento di concessione di terre, a norma del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 279, e successive integrazioni e modifiche, se intervenuta dopo il 31 ottobre 1951, rimane sospesa fino alla scadenza dell'annata agraria in corso alla data di pubblicazione dalla sentenza. La presente norma si applica solo per l'annata agraria 1951-1952. »

(E' approvato)

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 Agosto 1951

Passiamo ora all'articolo 3:

Art. 3.

« Non è ammessa la proroga dei contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione, di quelli di affitto a coltivatori diretti, sia singoli che associati in cooperative, nonchè delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte a norma del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 279, e successive integrazioni e modifiche, se i fondi oggetto dei contratti o delle concessioni sono stati acquistati o concessi in enfiteusi, almeno tre mesi prima della pubblicazione della presente legge, in applicazione del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni. »

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cortese, Varvaro, Cipolla, Russo Michele, Renda e Nicastro:

sopprimere l'articolo 3.

— dagli onorevoli Di Leo, Fasino, Lo Giudice, Macaluso, Fasone:

sostituire alle parole: « almeno tre mesi prima della pubblicazione della presente legge » *le altre:* « prima del 31 dicembre 1950 ».

Pongo in discussione l'emendamento soppressivo Cortese e altri.

RENDA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che l'articolo 3 sia superfluo ed equivoco. Superfluo, in quanto esso mirerebbe a garantire il diritto sulle terre legittimamente acquistate in applicazione della legge sulla formazione della piccola proprietà contadina. Ora, se questo è lo scopo dell'articolo, il medesimo non è affatto necessario, poichè all'uopo bastano le leggi che sono oggi in vigore: la legge 14 luglio 1950, n. 55, richiamata in vigore dall'articolo 1 già approvato, la legge 1° giugno 1950, numero 34, con cui si prorogano i termini previsti dal decreto legislativo del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1948, numero 114, relativo alla formazione della piccola proprietà contadina e

la legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104, riguardante la riforma agraria in Sicilia. Queste leggi già garantiscono appieno il diritto dei contadini sulle terre legittimamente acquistate nè, d'altra parte, sino ad oggi, questi diritti sono stati messi in discussione, ma anzi la magistratura li ha riconosciuti e regolarmente rispettati. L'articolo 3, pertanto, è superfluo, non solo, ma esso, a nostro avviso, rappresenta un pericolo per il carattere equivoco della norma. Infatti, l'articolo 3, senza averne l'aria, tende a legittimare, ed in definitiva ad incoraggiare, le vendite e le concessioni in enfiteusi effettuate in questo ultimo scorcio di tempo in violazione della legge sulla riforma agraria; vendite e concessioni in enfiteusi che sono state effettuate a condizioni estremamente onerose per i contadini siciliani.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è notorio che prima ancora che la legge di riforma agraria venisse approvata, i proprietari terrieri siciliani hanno venduto — e continuano tutt'oggi a vendere — con il proposito manifesto di eludere la riforma agraria. Con l'approvazione dell'articolo 3 si darebbe un incentivo e un incoraggiamento a persistere nella violazione della legge. Ciò determinerebbe conseguenze estremamente dannose perchè verrebbe ad acuire i contrasti che sono già abbastanza gravi nelle campagne. Oggi vi è una certa sfiducia dei contadini e dei braccianti nell'efficacia della legge e nell'istituto dell'autonomia, perchè questi contadini e questi braccianti hanno lottato per ottenere la riforma agraria in Sicilia ed hanno creduto, un bel momento, quando questa legge è stata approvata (nonostante tutte le riserve che sono state fatte a proposito della ampiezza e dell'entità della legge stessa) di potere aspirare ad avere un pò di terra. Invece, dal dicembre ad oggi, i proprietari continuano a vendere o a concedere in enfiteusi i terreni soggetti allo scorporo, per cui i contadini cominciano a rendersi conto che, di questo passo, attraverso la legge di riforma agraria non avranno mai la terra.

Io, per ora, non desidero parlare delle condizioni alle quali questi terreni vengono venduti o concessi in enfiteusi, perchè mi riservo di farlo in altra occasione quando denuncierò all'Assemblea in qual modo, oggi, siano calpestat i diritti dei contadini poveri e dei

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 AGOSTO 1951

braccianti che intendono avere la terra attraverso la legge di riforma agraria. Noi oggi stiamo discutendo su questo articolo con il proposito di garantire degli interessi legittimamente acquisiti. Perciò formuliamo l'augurio che, una volta denunciato il pericolo che l'articolo rappresenta, sia il Governo, sia i deputati della maggioranza ne comprendano la gravità. Non abbiamo appreso da diverse dichiarazioni ufficiali di autorevoli esponenti del Governo e dalle stesse dichiarazioni programmatiche della Democrazia cristiana, come ci sia il proposito di legittimare interessi non legittimamente costituiti?

Ci auguriamo, infine, che l'Assemblea tutta, considerando che l'articolo è superfluo, considerandone il carattere equivoco e quindi il pericolo, voglia approvare l'emendamento soppressivo. In precedenti dichiarazioni fatte in sede di discussione dell'articolo 30 della legge di riforma agraria, riguardante il limite e la validità della legge per la formazione della piccola proprietà contadina e quindi la efficacia della stessa legge per la riforma agraria, fu affermato, da parte di deputati del Gruppo della Democrazia cristiana, che erano necessari dei chiarimenti. Per ribadire quanto disposto nella legge di riforma agraria, credo che il primo chiarimento che noi dobbiamo volere, oggi, sia appunto questo, affinché questa legge sia pienamente valida. Infatti, l'articolo 3 in esame tende ad incrinare l'efficacia e la validità della legge di riforma agraria in ordine alle vendite ed alle concessioni in enfiteusi: è per questo che ne chiediamo la soppressione, la quale dimostrerebbe, altresì, la volontà, da parte del Governo e della maggioranza, di applicare la legge sulla riforma agraria. Per questo invitiamo il Governo e la maggioranza ad approvare la soppressione di questo articolo, soppressione che favorirebbe la tranquillità nelle campagne.

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente io non posso condividere la tesi sostenuta dall'onorevole collega che mi ha preceduto, ma non voglio neppure discuterla, dato che

essa è assolutamente estranea all'argomento che noi trattiamo. Noi oggi non discutiamo dell'applicazione della legge di riforma agraria, votata dalla precedente legislatura; noi trattiamo puramente ed esclusivamente una legge di proroga dei contratti agrari. Io desidero che qui non si ingeneri confusione (confusione che le parole dell'onorevole Renda possono far nascere) tra le norme che regolano, sotto vari aspetti, la legge relativa alla costituzione della piccola proprietà contadina e l'efficacia di alcuni atti compiuti in forza e nell'ambito della stessa, ai fini della riforma agraria. Se questi atti saranno validi per la determinazione dell'entità del patrimonio da sottoporre allo scorporo, è una questione; se questi atti sono validi — indipendentemente dal riflesso che possono avere sulla legge di riforma agraria — ai fini della formazione della piccola proprietà contadina, è un'altra questione. Ed allora, desidero fare una constatazione per gli onorevoli colleghi, i quali credono che con la soppressione dell'articolo 3 si può raggiungere quella « nobile » finalità che, in materia agraria, è alla base di tutti gli atteggiamenti della sinistra e di alcuni gruppi di sinistra del centro: escogitare, cioè, nuovi sistemi di persecuzione degli agricoltori e di distruzione di quello che ancora è rimasto del diritto di proprietà —. Desidero far notare che l'abolizione dell'articolo in questione non toccherebbe per nulla la posizione degli agricoltori e dei proprietari che, soggetti alla legge di riforma agraria, hanno compiuto atti di vendita o concessioni in enfiteusi; invece la soppressione di questo articolo colpirebbe gravemente quei contadini che, avvalendosi della legge sulla formazione della piccola proprietà contadina, sono riusciti a realizzare la aspirazione di diventare proprietari di un lembo di terra, sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

Pertanto, vi invito a riflettere sul fatto che, con la soppressione di questo articolo, non lascerete la terra ai concedenti per potere escogitare nuove persecuzioni verso di loro, ma impedirete ad un coltivatore diretto di entrare nel possesso del terreno acquistato. Io di questo scopo vi do atto; ma, onorevoli colleghi di tutti i settori, dovrete convenire che io qui parlo in difesa di quei contadini che sono riusciti a realizzare, attraverso un opportuno provvedimento, una piccola pro-

prietà. Voi, che avete sempre detto di rappresentare e difendere gli interessi dei contadini e dei piccoli proprietari, volete, invece, impedire a dei braccianti di divenire piccoli proprietari, pur avendone il diritto, e volete lasciare nelle terre alienate gli affittuari, i coloni, i mezzadri che vi erano prima. I braccianti sono passati attraverso un vaglio rigoroso, hanno dimostrato in modo preciso di essere coltivatori diretti, di non possedere altra terra, di non averne tenuto nel biennio precedente, di avere una famiglia dedita alla coltivazione dei campi, alla quale il fondo acquistato era sufficiente, adeguato.

Ora, voi volete ricacciare questi lavoratori — proprio nel momento in cui aspettano di entrare in possesso di questa terra per coltivarla direttamente — tra la schiera dei braccianti dalla quale essi erano usciti.

Questa è la situazione che ho dovuto precisare nella discussione di questo emendamento. Ripeto, l'emendamento non è rivolto, nei suoi effetti, contro la proprietà, ma è rivolto precisamente contro questi braccianti, che sono diventati contadini.

Se volete approvarlo, fatelo pure, ma la Sicilia giudicherà da quale parte sta la vera difesa del progresso sociale e da quale parte sta la miope demagogia. (*Applausi dal settore monarchico*)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, ne ha facoltà, per il Governo, lo onorevole Assessore all'agricoltura e alle foreste.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo non può accettare l'emendamento soppressivo, in quanto l'articolo 46, terzo comma, della legge di riforma agraria, così stabilisce: « I rapporti aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo ed il godimento dei terreni assegnati sono risolti di diritto, con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso al momento dell'assegnazione ». Indubbiamente, questa norma è grave in quanto comporta la risoluzione in tronco di un rapporto esistente.

Nell'ipotesi che noi oggi consideriamo non potremmo fare — in relazione a quanto disposto dall'articolo 46 della legge di riforma agraria — un trattamento preferenziale ai

contratti scaduti, prorogandoli, e quindi dobbiamo escluderli dalla proroga. Altrimenti, verremmo a sanzionare una risoluzione per dei contratti che dovrebbero continuare nel tempo — non essendo esaurito il periodo della locazione — e verremmo a dare possibilità di proroga a rapporti già cessati; il che sarebbe ingiusto. Del resto, questa norma figura anche nella legge sulla formazione della piccola proprietà contadina all'articolo 8, laddove è stabilito: « I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi cessano di avere vigore col cessare dell'anno agrario in corso o con la fine dell'anno successivo, se la vendita o la concessione enfiteutica non avviene almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno agrario ». In sostanza, abbiamo applicato alla ipotesi della proroga lo stesso principio che il legislatore ha applicato in tema di risoluzione dei contratti tuttavia in corso. Se la norma è stata introdotta a danno di coloro i quali hanno un contratto ancora da far valere, sarebbe un controsenso che allo stesso trattamento non fossero sottoposti coloro i quali hanno un contratto scaduto. In definitiva, verremmo a prorogare dei contratti inesistenti mentre verremmo a colpire coloro che hanno dei contratti che ancora dovrebbero scadere.

Nessuna preoccupazione deve avere l'onorevole Renda circa l'efficacia o meno degli atti compiuti in frode alla legge di riforma agraria. Questa disposizione introdotta nella legge di proroga che si dovrebbe mantenere, nulla toglie e nulla aggiunge alla validità degli atti che siano stati stipulati da proprietari o mediante concessioni o mediante trasferimenti di altro genere. Se gli atti sono validi, restano tali; se sono stati fatti in frode, saranno dichiarati nulli. Ma è evidente e chiaro che l'esclusione dalla proroga non verrebbe a convalidare atti non validi. Per questi motivi, il Governo insiste nell'approvazione dell'articolo 3 e si dichiara contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere.

LANZA, Presidente della Commissione. Onorevole Presidente, a nome della maggioranza della Commissione, chiedo che venga

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 AGOSTO 1951

respinto l'emendamento soppressivo, appunto perchè con l'articolo 3 si è voluto ribadire la urgente necessità di costituire la piccola proprietà contadina e, pertanto, se non consentiamo l'immediato possesso della terra, ci veniamo a trovare in contrasto con quanto stabilito dalla legge di riforma agraria.

OVAZZA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, rispondendo a quanto ha accennato ora, per la maggioranza, il Presidente della Commissione, sostengo, per la minoranza della Commissione stessa, che la soluzione che noi abbiamo proposto con la soppressione di questo articolo non impedisce certamente, per tutti i motivi detti, la formazione della piccola proprietà contadina.

Al rappresentante del Governo voglio dire, invece, che non è vero che non vi sia alcuna preoccupazione per quanto riguarda la validità o meno di questi atti. La conseguenza di una negata proroga per i contratti previsti dall'articolo in esame, porterà a degli altri atti non validi, alla creazione, cioè, di un fatto compiuto. Verrà, infatti, estromesso l'attuale coltivatore ed immesso nel possesso lo acquirente anche se l'atto non è valido. Noi sappiamo quanti di questi atti non sono validi, quanti ne sono stati compiuti in frode alla legge di riforma agraria ed in frode alla legge per la formazione della piccola proprietà contadina. Non è la prima volta che noi denunziamo atti di vendita, sollecitati dai proprietari per sfuggire agli scorpori voluti dalla legge di riforma agraria, compiuti in frode alla legge per la formazione della piccola proprietà contadina. Abbiamo denunziato pubblicamente acquisti fatti da industriali, da sacerdoti e da proprietari, e per superfici notevoli, anche oltre i 50 ettari. Nessuna cautela è stata mai presa; anzi, se mai, si è agito in senso contrario: vendite sono state fatte a persone che non hanno assolutamente i requisiti richiesti per acquistare questi terreni. Sono, quindi, atti doppiamente invalidi e doppiamente operanti contro la legge, in quanto dettati dalla finalità di sfuggire allo scorporo e compiuti da soggetti che non hanno i requisiti per acquistare in forza della legge sulla piccola proprietà contadina. Se

dovessimo seguire la tesi che il Governo ha illustrato, intanto daremmo maggiore vigore a tutti questi contratti non validi, daremmo il fatto compiuto e manderemmo a spasso gli attuali coltivatori; mentre, invece, con la proroga per un anno, consentiremmo all'Ente per la riforma agraria — che ha il diritto e il dovere di accertare con rigore la validità dei contratti ai fini della riforma — di eseguire queste verifiche. Consentiremmo, inoltre, a chi ha diritto, per legge, alla proroga, di contestare quegli atti compiuti in frode alla legge per la piccola proprietà contadina.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che gli onorevoli Cortese, Varvaro, Adamo Ignazio, Nicastro, Renda, Guzzardi, Colosi, Cuffaro, Amato, Antoci, Di Cara, Pizzo, Montalbano e Macaluso hanno presentato un richiesta di votazione per scrutinio segreto sullo emendamento soppressivo Cortese ed altri e sull'emendamento sostitutivo Di Leo ed altri.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta dell'emendamento soppressivo dello articolo 3 presentato dagli onorevoli Cortese ed altri.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole all'emendamento e quindi contrario all'articolo 3; pallina nera, contrario all'emendamento.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

LO MAGRO, *segretario*, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Amato - Andò - Antoci - Ausiello - Battaglia - Benaventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Buttafuoco - Castiglia - Celi - Cimino - Cipolla - Colosi - Cortese - Cosentino - Costarelli - Crescimanno - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Di Cara - Di Leo - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Fasone - Foti - Franchina - Franco - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Guzzardi - La Loggia - Lanza - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marino - Marullo - Mazzullo - Milaz-

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 AGOSTO 1951

zo - Montalbano - Morso - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Petrotta - Pivetti - Pizzo - Purpura - Ramirez - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Varvaro - Tocco Verduci Paola - Zizzo.

Sono in congedo: Colajanni - Modica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	77
Favorevoli	32
Contrari	45

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento sostitutivo Di Leo ed altri.

Lo rileggo:

sostituire, nell'articolo 3, alle parole: « almeno tre mesi prima della pubblicazione della presente legge » le altre: « prima del 31 dicembre 1950 ».

Ha facoltà di parlare il primo firmatario onorevole Di Leo, per dare ragione di questo emendamento.

DI LEO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo necessario, anche al fine di assicurare una certa tranquillità nel settore agricolo, approvare questo emendamento, il quale ha lo scopo di evitare che molte cooperative, le quali sono in possesso di terreni venduti dopo l'approvazione della riforma agraria in Sicilia, possano essere turbate nel loro possesso.

Ricordate, inoltre, che molti terreni sono stati concessi dalle cooperative, suddivisi in piccoli lotti, alle categorie di braccianti agricoli.

E' perciò, indispensabile che questi braccianti (i quali, attraverso le modifiche che dobbiamo ancora discutere, sperano di ottenere, l'anno venturo, una maggiore stabilità e sicurezza) non vengano turbati nel possesso delle terre loro concesse. E ciò soprattutto per fatto che non sono stati i braccianti agricoli che hanno acquistato i terreni o li hanno avuti in enfiteusi, ma sono stati i mezzadri o i vecchi affittuari, i quali potevano disporre di qualche mezzo economico e che, inoltre, fruiranno della proroga, che noi stiamo per concedere, per altri terreni che essi detengono in gabella od a mezzadria.

Quindi, ritengo che sia opportuno, per la tranquillità di tutti, approvare questo emendamento che risponde ad un criterio di giustizia ed ha lo scopo di lasciare nel possesso dei contadini quei terreni che sono stati venduti dopo il 31 dicembre, quei terreni cioè, per i quali ha avuto luogo una vendita sospetta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo su questo emendamento?

GERMANA' GIOACCHINO. *Assessore alla agricoltura ed alle foreste.* Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

LANZA, Presidente della Commissione. La maggioranza della Commissione accetta lo emendamento.

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare, per la minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io devo ribadire soltanto i principi che ho enunciato parlando contro la soppressione dell'articolo in esame. Non si deve confondere l'efficacia degli atti di costituzione della piccola proprietà, ai fini dell'applicazione della riforma agraria, con l'efficacia di questi atti che rispondano al

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 Agosto 1951

fine di assicurare il legittimo possesso della terra acquistata da parte dei lavoratori.

Sono addirittura stupito che il Governo, accettando l'emendamento, abbia assunto la responsabilità — questo io non mancherò di farlo rilevare: perciò ho preso la parola in questa sede e lo farò anche fuori di questa sede — di impedire a decine di migliaia di lavoratori che hanno acquistato la terra dopo il 31 dicembre, il possesso di queste terre e la possibilità di coltivarle direttamente.

Il Governo ricaccia questa schiera di lavoratori, dalla piccola proprietà al bracciante avventizio! (*Commenti dalla sinistra*)

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il voto del Governo non ha un carattere politico.

D'altra parte, l'emendamento Di Leo ed altri non pregiudica affatto la questione della validità o meno dei rapporti. Noi abbiamo voluto fare riferimento, nel testo del Governo, che è identico a quello della Commissione alla legge del 1948; l'emendamento in esame stabilisce — ai fini dell'ammissibilità della proroga — la data del 31 dicembre 1950. Ma, comunque, il problema della validità dei rapporti resta assolutamente impregiudicato. Anche i rapporti successivamente costituiti potranno essere ritenuti validi, come potranno essere invalidati. Infatti, negare o accordare la proroga non implica pregiudizio in un caso o nell'altro.

Quindi, non vedo le preoccupazioni del collega Majorana, con ogni rispetto per la di lui opinione.

MAJORANA BENEDETTO. Con altrettanto dovuto rispetto io la penso diversamente.

PRESIDENTE. Comunico che i firmatari della richiesta di votazione a scrutinio segreto, per l'emendamento in esame, hanno ritirato la richiesta stessa.

Metto, pertanto, in votazione, per alzata e seduta, l'emendamento sostitutivo Di Leo ed altri.

(*E' approvato*)

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso e nel testo risultante dall'emendamento testé approvato, che rileggo:

Art. 3.

« Non è ammessa la proroga dei contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia, parziaria o compartecipazione, di quelli di affitto a coltivatori diretti, sia singoli che associati in cooperative, nonchè delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte a norma del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 279, e successive integrazioni e modifiche, se i fondi oggetto dei contratti o delle concessioni sono stati acquistati o concessi in enfiteusi, prima del 31 dicembre 1950, in applicazione del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni. »

(*E' approvato*)

Annunzio di presentazione di proposta di legge di iniziativa parlamentare e richiesta di procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che è stata presentata dall'onorevole Adamo Domenico, il 9 agosto 1951, la seguente proposta di legge di iniziativa parlamentare: « Concessione di delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione » (21), che è stata trasmessa alla Commissione legislativa « Affari interni ed ordinamento amministrativo » (1^a).

ADAMO DOMENICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO DOMENICO. Signor Presidente, chiedo che, per l'esame di questa proposta di legge, sia adottata la procedura d'urgenza con relazione orale.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. A nome del mio Gruppo di chiaro di essere contrario alla proposta di

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 AGOSTO 1951

legge e alla richiesta di procedura di urgenza perchè, peraltro, il proponente non ha nemmeno annunciato all'Assemblea quali sono le esigenze che giustificano questa delega di potestà legislativa, ciò che è un fatto veramente strano. Quali leggi dovrebbe emanare il potere esecutivo attraverso la delega? Pertanto, sono contro la procedura di urgenza appunto perchè non è stato addotto neanche un argomento a conforto della richiesta dell'onorevole Adamo.

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. A questo genere di iniziative, che sono state prese anche durante la prima legislatura, sono stato sempre contrario e lo sono tuttora per le stesse ragioni. A me pare che la facoltà, che si vuole accordare al Governo, sia destinata a privare l'Assemblea della funzione più alta, che giustifica la sua stessa esistenza. Le leggi le fanno le assemblee, non il Governo nè le commissioni.

Per questo mi dichiaro contrario alla richiesta del collega Adamo.

Se il Governo ha bisogno di emanare provvedimenti urgenti, può chiedere eccezionalmente che gli sia accordata anche la potestà di fare leggi, che poi devono essere sottoposte alla convalida dell'Assemblea.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. E' un potere di iniziativa che ha il Governo prima dell'esecuzione; è chiaro.

D'ANTONI. Ma, in questo caso, il Governo verrebbe ad assumere una responsabilità diretta, mentre, secondo la richiesta odierna, il Governo verrebbe a dividerla a « mezzadria » con le Commissioni, sottraendosi all'esame ed al giudizio dell'Assemblea.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Con una esecuzione che può precedere la convalida.

D'ANTONI. Non sono contrario soltanto alla procedura di urgenza, ma sono contrario anche alla proposta di legge.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze*. Questo è merito.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Noi non abbiamo pregiudiziali di sorta alla procedura di urgenza, ma sembra che il proponente non abbia abbastanza argomenti per suffragare la sua richiesta. Credo che, perlomeno, gli argomenti, se ci sono, non siano in suo possesso. Siccome non abbiamo pregiudiziali in senso astratto contro la richiesta, desidereremmo, per la serietà della richiesta e dell'eventuale deliberazione, che il Governo ci facesse sapere quali sono i motivi di urgenza, quali provvedimenti richiedono questa urgenza, di guisachè l'Assemblea possa esserne edotta prima di decidere. Così come è stata posta, col solito deputato che, imbeccato opportunamente, si alza e chiede la procedura di urgenza, la cosa non va. Noi desideriamo sapere quello che vogliamo e quello che facciamo. Che il Governo ci faccia sapere quali sono i motivi di questa manovra e della richiesta. (*Commenti*)

DI MARTINO. Che sono? Manovre navali?

VARVARO. Sono semplicemente delle manovre di Assemblea, ma di una chiarezza tale che la parola non vi dovrebbe impressionare.

ADAMO DOMENICO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO DOMENICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, respingo, anzitutto, la « imbeccata » perchè, per mia abitudine e per mia costituzione mentale, non ricevo imbeccate da nessuno.

In secondo luogo debbo dire che la proposta di legge di delega dei poteri è stata presentata da me, così come ho fatto altre volte nella precedente legislatura.

FRANCHINA. Nell'imbeccata è recidivo!

ADAMO DOMENICO. Perchè devi dire che è un'imbeccata? Se risulta, lo puoi dire.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina la prego di non interrompere.

ADAMO DOMENICO. Dicevo, signor Presidente, che io ho presentato la stessa proposta di legge altre volte nella precedente legislatura. Questa volta l'ho presentata per un semplice motivo: la sessione fra qualche giorno sarà chiusa e l'Assemblea riprenderà i suoi lavori non prima della fine di ottobre. Durante questo periodo di vacanze il Governo potrà avere la necessità di emanare provvedimenti per la cui urgenza non potrà certo aspettare che si riapra l'Assemblea per renderli esecutivi. Del resto, la forma sotto la quale si concede la delega dei poteri al Governo dà la massima garanzia, perchè si tratta di decreti legislativi che vanno al vaglio delle Commissioni e che vengono distribuiti a tutti i deputati: bastano otto deputati contrari al decreto legislativo perchè lo stesso non divenga operante. Questi sono i motivi per cui ho presentato la proposta stessa.

MONTALBANO. Questo è merito e lo esamineremo in sede opportuna.

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io mi rifiuto di credere che l'onorevole Varvaro creda alle manovre di Assemblea perchè qui non ci sono manovre da parte di alcuno. (*Dissensi dalla sinistra*) Se ce ne fossero, dovremmo cercare di trovare gli autori e non credo che sia il caso di andare a fare queste ricerche.

Comunque i precedenti oratori, oltre l'onorevole Adamo, hanno sfiorato il merito della proposta di legge, il che è contrario al regolamento. Il nostro regolamento ha abolito lo istituto della presa in considerazione delle proposte di legge (istituto, peraltro, previsto da tutti i regolamenti), ma stabilisce che la richiesta di procedura d'urgenza non richiede l'esame del contenuto del progetto della legge cui si riferisce, ma la valutazione dell'urgenza stessa.

Ciò non esclude che quando domani o dopodomani discuteremo il contenuto della proposta di legge, la stessa possa anche essere rigettata; ma non si può respingere, per le ragioni esposte dall'onorevole Adamo, la richiesta di procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Signori deputati, è strano che in ordine ad una richiesta venuta da parte dell'onorevole Adamo, che riporta in questa Assemblea un vecchio problema, si sia sollecitata una precisazione del significato e dell'utilità del provvedimento testè presentato, in rapporto a quelle che sono le esigenze della vita legislativa. Io vorrei proprio qui rivendicare il significato e il valore, per quanto attiene alla necessaria speditezza della vita regionale, del provvedimento di delega, il quale, peraltro, non viene dal Governo e potrebbe, sotto certi riflessi, trovare, non dico una opposizione, ma delle riserve da parte del Governo stesso. Questo provvedimento, definito di delega, costituisce uno degli strumenti di funzionamento particolarmente attivi dell'Assemblea regionale e nulla sottrae all'organo legislativo, anzi, ne rivendica la presenza anche in quei casi in cui l'urgenza potrebbe giustificare o esigere un intervento isolato del Governo.

Posto ciò, vorrei dire, proprio ai deputati dell'opposizione, come tanti problemi da essi sollevati il Governo spesso li abbia affrontati sul piano di una sua diretta e immediata responsabilità; successivamente il provvedimento è stato sanato proprio attraverso la forma del decreto legislativo, nella quale la Assemblea, onorevole D'Antoni, me lo consenta, non è stata assente, ma vivamente e attivamente presente. Potrei citarle i provvedimenti in ordine agli asfalti di Ragusa e in ordine a tanti altri problemi che per il loro urgere sono stati da noi affrontati anche scavalcando la brevità degli stessi termini del lavoro delle Commissioni. L'Assemblea può giudicare l'opportunità di questo intervento, in cui l'iniziativa del Governo si associa al lavoro delle Commissioni nelle forme più varie, ma non neghiamo l'evidente e chiara utilità di carattere generale che il provvedimento di delega ha avuto nel passato. Provvedimento che vorrei dire concreto e attuato in una forma ancora più riguardosa, per i diritti dell'Assemblea, di quello che è il congegno seguito da tutte le assemblee legislative. Anche in sede di Parlamento nazionale c'è una attività che si svolge attraverso il dibattito

II. LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 AGOSTO 1951

dell'Assemblea ed un'attività che si esaurisce nell'ambito delle Commissioni.

CIPOLLA. Le Commissioni, però, le avete fatte come le avete fatte!

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Le Commissioni sono state fatte come il regolamento imponeva. (*Vivissime proteste dalla sinistra - Ripetuti richiami del Presidente*) Non è nei diritti di un deputato....

MONTALBANO. E' falso! (*Proteste dal centro*)

COLOSI. E' stata una truffa!

MONTALBANO. Non è vero, è falso! (*Clamori*)

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Io non ammetto che da parte di qualche deputato si possano dire delle parole che offendano questo collegio! (*Tumulto nell'Aula - Intervento dei questori mentre i deputati si affollano nell'emiciclo*)

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 13,5*)

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, per dovere di lealtà devo dichiarare, in riferimento all'incidente verificatosi poco fa, quanto segue: non ho avuto assolutamente l'intenzione di offendere nessuno, quanto meno l'onorevole Restivo; e dicendo «nessuno» intendo nessun deputato dell'Assemblea.

Con le mie parole ho inteso semplicemente dire che nella votazione svoltasi il 19 luglio per l'elezione dei membri delle Commissioni legislative, si sono verificate numerose irregolarità — chiamiamole così — da noi già denunciate in sede di processo verbale. Anzi tutto, per quanto riguarda il merito della votazione, lo spirito del nostro regolamento vuole — a nostro avviso — che nelle Commissioni i

gruppi siano rappresentati proporzionalmente; cioè a dire, dato che il nostro gruppo ha 30 deputati, il Blocco del popolo avrebbe dovuto avere tre rappresentanti in ogni Commissione legislativa.

Poi ho inteso dire che una delle votazioni ha avuto questo strano risultato: 93 schede nell'urna, mentre i votanti erano 90. Ancora: ho inteso dire che le schede sono state portate e riempite fuori dall'Assemblea.

D'ANGELO. Non è vero.

PRESIDENTE. «Ha inteso dire» ha detto. Voci pubbliche.

MONTALBANO. Per tutte queste ragioni, già esposte a suo tempo molto ampiamente in sede di processo verbale, secondo la nostra convinzione (e del resto abbiamo fatto analoghe dichiarazioni in seno alle Commissioni), quella votazione del 19 luglio 1951 è inesistente. Quindi le mie affermazioni «non è vero», «è falso» intendevano riferirsi alla votazione del 19 luglio, la quale è irregolare, porta tali e tanti vizi che, secondo la nostra opinione, è viziata di inesistenza. Questo soltanto ho inteso dire e lo ripeto con lealtà, perchè non c'è stata nel mio pensiero assolutamente l'intenzione di offendere chicchessia.

CUFFARO. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Cuffaro, devo fare il punto sulla situazione perchè non si ripetano malintesi tra colleghi di questa Assemblea. Si è detto che le elezioni delle Commissioni sono state irregolari, e si è detto, anche sulla stampa, che il numero delle schede sarebbe stato maggiore del numero dei votanti.

Gli onorevoli colleghi sanno — perchè sono stati letti da me i verbali di scrutinio che portano le firme di tutti gli scrutatori, compresi quelli della minoranza e, pertanto, rappresentano veri e propri atti pubblici — che questo esubero di schede non esiste. Semplicemente nel verbale di scrutinio della quarta Commissione è detto che sono state trovate 89 schede di un colore e 3 schede di un altro. Fenomeno spiegabilissimo, che era venuto alla luce man mano che si faceva lo scrutinio. Ai 21 scrutatori ho fatto rilevare.

in quella occasione, che, nonostante la mia raccomandazione di stare attenti nel porre in ogni urna la scheda relativa alla rispettiva Commissione, qualche deputato aveva finito col porre due schede relative a due diverse Commissioni nella stessa urna. Donde da parte di molti scrutatori, essendo evidente lo errore, si era proceduto ad accantonare le schede in più per poi, *brevi manu*, poterle passare ai colleghi del seggio cui naturalmente appartenevano.

Inconveniente, quindi, di facile comprensione e di facilissima spiegazione che ha certamente influito nell'animo del vostro Presidente, quando ha dichiarato non sussistere l'ipotesi dell'esubero di schede, prevista dal nostro regolamento nelle disposizioni che riguardano l'annullamento e la ripetizione delle elezioni. Questo per quanto riguarda lo scrutinio delle votazioni.

Per quanto, invece, riguarda le schede che sono state portate fuori, non si deve dar corso a voci correnti. Io poco fa, interrompendo l'onorevole Montalbano, che a sua volta era stato interrotto, ho classificato, questa, una voce corrente. In nessuna legislazione — e lo onorevole Montalbano, maestro di diritto penale, specialmente in procedura penale, me lo insegna — si tiene in conto di prova la voce corrente, per la quale, caso mai, si deve risalire alla fonte. Quindi questa voce corrente non deve trovare ingresso in questa Assemblea legislativa e tanto meno deve servire per ricavarne deduzioni in danno di colleghi dell'Assemblea.

Terzo punto: per quanto riguarda l'opinione che il regolamento stabilisca il criterio proporzionale, debbo contraddire l'onorevole Montalbano. L'articolo 16 del regolamento, che parla delle Commissioni, prevede il sistema maggioritario. Si potrà, in sede di riforma del regolamento, esaminare l'opportunità di trasformare questo articolo, in modo che il concetto dell'onorevole Montalbano sia accettato; ma, fin quando vige questo regolamento, siamo tutti impegnati a rispettarlo. Ora non si può contestare che questo regolamento consenta, anche restando nella legalità, quel fenomeno di schede giranti o a catena, che è stato segnalato. La sostanza è questa, la forma è più solenne. In tutta questa materia, infatti, è intervenuto per due volte il deliberato dell'Assemblea. In-

dipendentemente dalla norma del regolamento secondo cui chiunque appartenga all'Assemblea ha il dovere di rispettarne i deliberati, io prego tutti i colleghi di ritenere chiuso definitivamente questo argomento anche perchè, onorevoli colleghi, voi sapete che, nell'elezione dei componenti della Giunta del bilancio, si è fatto in modo da soddisfare le esigenze di tutti i settori.

Io sono sicuro che l'Assemblea vorrà prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole Montalbano, per quel che riguarda la portata delle sue espressioni, che certamente hanno determinato fatti incresciosi, incresciosissimi, per cui tutti dobbiamo unirici con il Governo e limitarci ad un semplice richiamo. Facciamo voti che tutto quanto è ora avvenuto, appunto perchè è avvenuto per la prima volta, non si ripeta più.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuffaro.

CUFFARO. Rinunzio.

PRESIDENTE. Onorevole Cuffaro, la prego di prendere la parola.

CUFFARO. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Montalbano.

PRESIDENTE. La prego di venire alla tribuna a fare la sua dichiarazione.

NICASTRO. Lei ha concluso.

CUFFARO. Lei ha parlato prima; è inutile che io faccio delle dichiarazioni. Comunque, mi associo alle dichiarazioni fatte dal collega Montalbano.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Colosi a fare la sua dichiarazione.

COLOSI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi associo a quanto ha detto l'onorevole Montalbano. Quanto ho detto ha tradito il mio pensiero; però debbo far presente che il mio intervento energico è scaturito da un fatto di una certa gravità: vi è stato un collega dell'Assemblea, l'onorevole De Grazia, che ha usato espressioni poco parlamentari nei confronti dei miei colleghi di gruppo, espressioni che non è il caso di ripetere qui. Io, quindi, per dovere di solidarietà, deb-

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 Agosto 1951

bo dichiarare che ho fortemente reagito a quanto ha detto il collega De Grazia e che nella reazione la parola ha tradito il mio pensiero.

RAMIREZ. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Qual'è il fatto personale?

RAMIREZ. Ella, poco fa, ha detto di avere letto in Assemblea i verbali di scrutinio, che costituiscono un atto pubblico. Il fatto personale sta in questo: per quanto si riferisce alla settima Commissione di scrutinio, della quale io facevo parte, mi permetto di dissentire perchè quella Commissione non ha redatto alcun verbale. Quindi, Ella non poteva leggere il verbale della settima Commissione di scrutinio, in quanto inesistente.

PRESIDENTE. Lei è in errore perchè gli scrutatori della settima Commissione non hanno riportato il numero dei voti nell'apposito prospetto del verbale, ma hanno redatto e sottoscritto i fogli di scrutinio dove sono attribuiti ad ogni candidato i voti riportati.

SALAMONE. Su mia richiesta.

PRESIDENTE. Ed i fogli di scrutinio fanno parte del verbale. Sono allegati al verbale.

RAMIREZ. Se mi consente, l'atto è costituito dal verbale della Commissione di scrutinio; i fogli di scrutinio, invece, non danno nessuna prova e non hanno alcun valore perchè la votazione intanto è valida, in quanto i risultati di essa risultino dal verbale della Commissione di scrutinio; e questo verbale non esiste. Di quel foglio informe, di cui Ella parla, non risulta nulla ed il verbale è inesistente.

PRESIDENTE. Mi dispiace contraddire il collega giurista, ma anche gli allegati al verbale di scrutinio, dove si attribuiscono i voti dichiarati validi, costituiscono atto pubblico.

RAMIREZ. Ma il verbale non c'è.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Grazia a fare la sua dichiarazione.

DE GRAZIA. Io potrei associarmi a quello che ha detto il Presidente.

PRESIDENTE. La prego di venire alla tribuna per chiarire quanto ha riferito l'onorevole Colosi.

DE GRAZIA. Signor Presidente, evidentemente bisogna considerare lo stato d'animo che si è creato nel trambusto originato nel modo che Ella conosce. Se io debbo aver fatti degli appunti, per una frase poco parlamentare, non vedo come e perchè l'onorevole Colosi se ne possa fare scrupolo. Ci sono gli atti parlamentari della Camera dove l'onorevole Giannini di queste frasi ne ha dette a migliaia e senza scrupolo dei colleghi.

PRESIDENTE. Non posso consentire che queste frasi siano dichiarate parlamentari. Non devono trovare ingresso in Assemblea, queste frasi.

DE GRAZIA. Piuttosto debbo dire che il Gruppo, al quale mi onoro di appartenere, non può tollerare quello che si è verificato due volte e cioè di essere insultato e nelle persone e nel Gruppo e nel Presidente. (*Applausi dal centro*)

PRESIDENTE. Onorevole Mare, la prego di venire alla tribuna a fare la sua dichiarazione.

MARE GINA. Onorevoli colleghi, in genere, quando si cita una persona a comparire in giudizio, si dice di che cosa sia imputata. Io sono stata chiamata a questa tribuna, ma non so di che cosa sono imputata. Griderei saperlo.

PRESIDENTE. Credo, onorevole Mare, che i suoi colleghi di gruppo le abbiano riferito che lei ha pronunziato la frase « truffatori ».

MARE GINA. Se è per questo, debbo dire che mi associo in parte a quanto ha detto lo onorevole Montalbano. Aggiungo che la sera in cui si svolsero le elezioni dei componenti le commissioni legislative di questa Assemblea, io non posso affermare e giurare che le schede non siano uscite da questa Assemblea, dal palazzo dell'Assemblea; però, posso

giurare di aver visto deputati di questa Assemblea portare mucchi di schede e distribuirle. Mi sono avvicinata e ho visto che le schede erano state scritte preventivamente; infatti, successivamente, è risultato, mi pare all'esame dello scrutinio, che molte delle schede erano scritte dalla stessa mano. Appunto per questo io, in seguito al tumulto che è avvenuto, — non sono stata la prima ad esasperarmi —, ho detto che le elezioni delle commissioni, così come si sono svolte, erano una truffa che sminuiva il valore politico di questa Assemblea. (*Commenti dal centro e dalla destra*)

LANZA. Evidentemente ritira la parola truffa!

MARE GINA. Evidentemente, non intendo con la mia frase fare offesa a nessun deputato e in modo particolare al Presidente dell'Assemblea.

LANZA. Che modo di ritirare è questo?

PRESIDENTE. Ritengo di poter ritenere chiuso l'incidente.

VARVARO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento. Creda pure, che non sarà inutile concedermi la parola.

LANZA. E' riaperta la discussione sulla votazione per le commissioni?

PRESIDENTE. No. L'onorevole Varvaro ha facoltà di parlare.

VARVARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra, con tutto il rispetto per la Presidenza — rispetto che, del resto, confermo nel rilievo che faccio — che in una convivenza come la nostra, pur nello urto delle passioni, nei contrasti dei fatti, la base è costituita dalla legge interna che ci governa, cioè dal regolamento. Dovremmo cercare tutti quanti, senza esclusioni, di attenerci al regolamento. Ora, se io non sbaglio, quando un deputato eccede, offende, crea tumulti, provoca disordini, il Presidente lo richiama all'ordine e può anche, in casi eccezionali e senza il richiamo all'ordine, prendere provvedimenti più seri. Ciò, però, quando il fatto avviene; qui questo non c'è stato.

Ella, signor Presidente, si è avvalsa di uno dei mezzi migliori e più opportuni, a mio avviso, quando accadono queste cose, cioè di sospendere la seduta, ciò che è il modo di tagliare addirittura il nodo in senso concreto; poi le cose si aggiustano. E io credo anche che il Presidente abbia fatto bene a chiarire nel suo ufficio certe posizioni, perchè in Assemblea in certi casi possono determinarsi eccitazioni di animo che poi, con le chiarificazioni che avvengono nel Gabinetto del Presidente, si smorzano del tutto.

Ma, signor Presidente e onorevoli colleghi, debbo dire, con la stessa convinzione con cui ho spiegato queste cose, che non mi sembra che abbiamo fatto bene, qui, a pretendere questa specie di *mea culpa* da parte dei deputati. Se il richiamo all'ordine non c'è stato, questo volerne chiamare i deputati alla tribuna (e non mi riferisco soltanto al nostro Gruppo, perchè anche l'onorevole De Grazia vi è stato chiamato) quasi a fare pubblica ammenda di non so quale colpa, mi è parso proprio inopportuno. Per me sarebbe stato meglio che tutto si fosse svolto nel suo ufficio, nel modo garbato che Lei sa adoperare in questi casi; ma non mi sembra che sia altrettanto garbato vedere, qui, tutti a recitare, ripeto, un *mea culpa*, richiamando fatti che possono dare luogo al risorgere di incidenti.

Ciò posto, sono felice che l'incidente sia chiuso e, da parte mia, credo che l'unica garanzia di tutti sia quella di attenerci, senza eccezione di alcuno, al nostro regolamento interno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come vedete, la colpa, al solito, è del Presidente! (*Si ride*)

Dichiaro chiuso l'incidente e invoco la solidarietà di tutta l'Assemblea che, in ogni momento, deve ricordarsi dell'eletto mandato che noi tutti abbiamo; mandato di studio ed elaborazione di leggi che, se fatte bene, ci faranno veramente onore.

MONTALBANO. La mia dichiarazione è fatta indipendentemente dal regolamento e da qualsiasi richiamo.

PRESIDENTE. Bravo. Ringrazio l'onorevole Montalbano che mi ha emendato dalla colpa che il simpatico collega mi aveva attribuito. Allora riprendiamo la discussione

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 Agosto 1951

sulla richiesta di procedura di urgenza presentata dall'onorevole Domenico Adamo relativamente alla proposta di legge che delega temporaneamente la potestà legislativa al Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Regione per proseguire il suo intervento.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Richiamandomi a quanto già avevo detto e sottolineando in modo particolare il carattere di questo provvedimento che si definisce di delega al Governo, ma che, in effetti, come giustamente rilevava anche l'onorevole D'Antoni, non implica una vera delega al Governo perchè, invece, impegna direttamente nello atto legislativo l'Assemblea, attraverso una fusione di responsabilità che potrebbe poi rendere particolarmente complessa o difficile, dal punto di vista politico, la fase della ratifica in sede di Assemblea; richiamandomi, dicevo, a questo carattere particolare del provvedimento, vorrei sottolineare — quasi anticipando quella che sarà la dichiarazione del Governo in sede di Commissione — l'avviso del Governo. Qui non si tratta, ripeto, di un provvedimento di delega (c'è un complesso di garanzie che si svolgono, sia attraverso pareri delle Commissioni, sia attraverso il diritto che si riconosce ad un numero ben limitato di deputati di opporsi all'ulteriore corso dei provvedimenti emanati in base alla delega) ma si tratta, sostanzialmente, di uno strumento che risponde al fine di assicurare la presenza dell'atto legislativo anche quando i lavori dell'Assemblea non possano svolgersi nella loro pienezza e nel loro ritmo normale. Per queste considerazioni, il Governo non sollecita l'adesione di una maggioranza perchè, altrimenti, sarebbe stato il Governo stesso ad essere proponente di un provvedimento di delega che implica fiducia della maggioranza dell'Assemblea al Governo e un'assunzione di responsabilità da parte del Governo stesso; è un provvedimento, invece, che si deve svolgere naturalmente su una base di larga adesione.

Ieri sera, parlando con l'onorevole Montalbano, dicevo che, nell'ipotesi di una larga adesione a questo provvedimento, il Governo avrebbe per suo conto posto una questione di opportunità in ordine all'emanazione del

provvedimento stesso. Chiarito ciò e chiarito che questo provvedimento non si deve ad una particolare sollecitazione del Governo o ad una iniziativa di maggioranza; restituito, invece, al suo vero carattere di preoccupazione dell'Assemblea al fine di garantire anche la presenza dell'atto legislativo nella fase in cui l'attività dell'organo legislativo subisce, per quanto riguarda le riunioni dell'Assemblea intera, una sosta, credo che la procedura d'urgenza possa essere approvata. Ciò salvo a precisare, in sede di Commissione, questo carattere particolare della proposta di legge e ad esaminare anche questo aspetto particolare di necessaria larga adesione dell'Assemblea all'approvazione della proposta stessa.

L'urgenza nasce anche dal fatto che noi siamo alla vigilia della chiusura dei lavori dell'Assemblea e, pertanto, procedere oggi ad un provvedimento di delega che esplicherebbe i suoi effetti soltanto a distanza di mesi, evidentemente, non avrebbe giustificazioni. L'onorevole Varvaro opportunamente richiamava la necessità di ancorare questa urgenza al richiamo di alcuni provvedimenti; ho citato quello degli asfalti di Ragusa, ma nella nostra esperienza abbiamo visto affiorare una serie di esigenze cui si è fatto fronte attraverso provvedimenti di emanazione governativa su parere delle Commissioni.

Per queste considerazioni credo che la discussione potrebbe considerarsi conclusa, salvo — ripeto — ad esaminare il merito della proposta possibilmente nella giornata di oggi, in sede di Commissione, per arrivare a quella adesione che sarebbe comunque negli auspici del Governo e che in un certo senso condizionerebbe l'atteggiamento del Governo stesso.

PRESIDENTE. Bisogna stabilire anche la data in cui dovrà essere trattata la proposta di legge.

CIPOLLA. Si deve votare, innanzitutto, la richiesta.

PRESIDENTE. Possiamo fare unica votazione. Il proponente che cosa dice?

ADAMO DOMENICO. Si discuta fra oggi e domani.

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 AGOSTO 1951

PRESIDENTE. Allora si può porre ai voti la richiesta di procedura d'urgenza perchè la proposta di legge si discuta domani mattina.

SEMINARA. Il mio gruppo si astiene.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di procedura d'urgenza con relazione orale perchè la proposta di legge venga discussa nella seduta di domani mattina.

(E' approvata)

Riprende la discussione del disegno di legge: «Proroga dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonchè delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate» (5) e della proposta di legge: «Proroga dei contratti agrari» (2).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge «Proroga dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonchè delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate» e della proposta di legge «Proroga dei contratti agrari».

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

«Oltre ai casi previsti dalla legge 14 luglio 1950, n. 55, avrà diritto alla proroga il coltivatore diretto di un fondo il cui concedente, coltivatore diretto a sua volta, si trovi nel godimento, quale proprietario, enfiteuta o usufruttuario, di altri fondi sufficienti ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

In tale caso, per beneficiare della proroga, il coltivatore diretto cui è stato intimato lo sfratto, dovrà, entro trenta giorni dalla intimazione, proporre alla sezione di cui al seguente art. 5 opposizione munita di deposito di documenti comprovanti che il concedente si trova nelle condizioni previste dal precedente comma.

Parimenti non avrà diritto alla proroga il coltivatore diretto che si trova nel godimento, quale proprietario, enfiteuta od

usufruttuario, di altri fondi sufficienti ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.»

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. In considerazione del fatto che oggi dovranno tenersi tre sedute e data l'ora tarda, propongo, signor Presidente, di rinviare il seguito della discussione al pomeriggio.

LANZA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, chiedo che si continui la seduta sino ad esaurire l'esame di questo disegno di legge, poichè la Commissione è unanimemente favorevole all'approvazione dei restanti articoli. Inoltre la Commissione, nel pomeriggio, deve riunirsi per esaminare i progetti di legge sulla riduzione degli estagii.

PRESIDENTE. Ha nulla da dire, la Commissione, sull'articolo 4?

CIPOLLA. La Commissione lo ha approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il Governo chiede che sia messo in discussione l'articolo 3 del testo originario di iniziativa governativa.

PRESIDENTE. L'articolo 3 del testo del Governo è stato soppresso dalla Commissione, quindi, non posso metterlo in discussione, tranne che il Governo non insista.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il Governo insiste.

CIPOLLA. Il Governo può riproporre l'articolo 3 del suo testo come emendamento. Eravamo d'accordo su ciò.

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 Agosto 1951

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Eravamo d'accordo.

LANZA, *Presidente della Commissione*. Sì, signor Presidente, per la soppressione, però.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze*. Il Governo insiste.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il testo del Governo, anche se la Commissione lo ha soppresso, deve essere posto in votazione. (*Disensi dalla Commissione*)

LANZA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, il secondo comma dell'articolo 54 del regolamento interno dice: « La discussione in Assemblea ha luogo, in ogni caso, sul testo approvato dalle Commissioni.... »

PRESIDENTE.....« salvo che, a richiesta di 15 deputati o del proponente. L'Assemblea non deliberi altrimenti con votazione per alzata e seduta. In questa ultima ipotesi la discussione è rinviata di due giorni. »

LANZA, *Presidente della Commissione*. Sì, in questo caso la discussione viene rinviata di due giorni.

PRESIDENTE. Ma non è possibile rinviare, dobbiamo lavorare.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, mi sembra che la questione sia puramente formale. Si consideri l'articolo 3 del testo del Governo come emendamento aggiuntivo al testo della Commissione. Il Governo, in sostanza, insiste su un emendamento aggiuntivo al testo della Commissione.

CIPOLLA. Il Governo ha diritto di ripresentarlo, non di insistere. L'Assemblea deve discutere sul testo della Commissione.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. L'Assemblea discute sul testo della Commissione al quale è, naturalmente, legato il testo del Governo.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. Si discute sul disegno di legge del Governo, successivamente emendato dalla Commissione. Ma il disegno di legge è di iniziativa governativa; il testo rielaborato è della Commissione.

CIPOLLA. Si discute su due disegni di legge che la Commissione ha fusi in uno solo.

PRESIDENTE. La questione di forma è superata. Comunico che l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, onorevole Germanà Gioacchino, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo che riproduce l'articolo 3 del testo del Governo:

Art. 3 bis.

« Su richiesta dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate relative a terreni sottoposti a conferimento straordinario ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per i quali sia comprovato che è in corso l'assegnazione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste per illustrare il suo emendamento.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il Governo insiste sul suo emendamento in quanto la soppressione dell'articolo 3 del testo del Governo implicherebbe certamente una remora nell'applicazione della legge di riforma agraria, la quale, all'articolo 46, prevede la risoluzione in tronco dei rapporti di mezzadria, affitto e colonia in genere. Non escludendo dalla proroga i terreni da assegnare, ci metteremmo nella condizione di non potere consegnare le terre ai contadini. L'attuazione della riforma agraria verrebbe così a subire, praticamente, un anno di ritardo.

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 AGOSTO 1951

Se l'Assemblea ritiene che sia irrilevante l'assegnazione delle terre ai contadini in base alla legge di riforma agraria, non voti lo emendamento, ma se ritiene che sia urgente attuare la riforma agraria faccia in modo da evitare remore.

RAMIREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMIREZ. Se non ho sentito male la Presidenza aveva messo in discussione l'articolo 4, tanto è vero che la Commissione ha domandato il differimento. Come mai ora si torna all'articolo 3 bis aggiuntivo?

PRESIDENTE. Onorevole Ramirez, questa eccezione avrebbe dovuto farla prima che parlasse il proponente. Ormai l'articolo 3 bis è in discussione.

MONTALBANO. Ma lei, signor Presidente, non ha dato nemmeno il tempo di fare l'osservazione. L'eccezione dell'onorevole Ramirez avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dalla Presidenza stessa.

PRESIDENTE. Quando un emendamento è già annunciato all'Assemblea e il proponente l'ha discusso, credo che non sia più proponibile l'eccezione.

MONTALBANO. Avrebbe dovuto dirlo il Presidente quello che ha detto l'onorevole Ramirez.

RUSSO MICHELE. Quale emendamento, se questo emendamento non ha nemmeno nome? Non si presentano così gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'interessante è che sia assicurata la conoscenza del contenuto degli emendamenti. Comunque, voi siete liberi di non approvarlo. (*Proteste dalla sinistra*)

Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

LANZA, *Presidente della Commissione*. Onorevole Presidente, la Commissione ad unanimità aveva già votato, starei per dire alla presenza dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste e forse con molta sorpresa dello

Assessore stesso, la soppressione dell'articolo 3 del testo del Governo, ripresentato ora come articolo 3 bis. Insiste, quindi, nella soppressione in quanto l'articolo è già compreso negli articoli 44 e 46 della legge di riforma agraria.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Signor Presidente, debbo dare un chiarimento. L'emendamento da me proposto non è compreso negli articoli 44 e 46 della legge di riforma agraria; infatti, l'articolo 46 prevede la risoluzione in tronco dei rapporti esistenti.

Qui noi stiamo regolando la proroga dei rapporti esauriti nel tempo, di contratti già scaduti; quindi, è un aspetto nuovo, completamente diverso. Noi veniamo ad accordare la proroga a contratti già scaduti mentre lo articolo 46 della legge di riforma agraria riguarda i rapporti in corso e li dichiara risolti. Noi, mentre dichiariamo che la riforma agraria ha risolto i rapporti in corso, con il disegno di legge che stiamo discutendo invece proroghiamo i rapporti scaduti. Questo è il contrasto.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che la questione meriti un chiarimento. L'articolo 46...

CIPOLLA. Ma lei parla come deputato o come membro del Governo? Per il Governo ha già parlato l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze*. Non deve essere lei a regolare la discussione.

Io parlo come deputato; comunque, il Governo può intervenire nella discussione senza seguire l'ordine.

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 AGOSTO 1951

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Cipolla di non invadere il campo altrui in materia di regolamento interno.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze. Credo — dicevo — che la questione meriti un chiarimento. L'articolo 46 della legge di riforma agraria stabilisce che i rapporti di conduzione agraria sono risolti di diritto, con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso al momento della assegnazione. Quindi si parla impropriamente di rapporti che sono in corso. Ove noi venissimo a respingere l'emendamento presentato dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste e, quindi, ammettessimo la proroga anche per quei rapporti di conduzione agraria relativi ai terreni per i quali l'Ente per la riforma agraria può documentare che è in corso l'assegnazione, questi terreni verrebbero a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 46 della legge di riforma agraria, cioè a dire terreni su cui vi sono contratti in corso. Allora, anche se l'assegnazione potrà avere luogo in settembre, gli assegnatari debbono aspettare la fine dell'annata 1951-52 per venire in possesso della terra, ritardando di un anno l'esecuzione di quella parte della riforma agraria che è possibile, viceversa, eseguire subito.

Questo è il punto, onorevoli deputati, su cui dobbiamo porre l'accento; perchè io non vedo la ragione di determinare un ritardo di ben un anno nell'applicazione della legge di riforma agraria.

Devo anche dire che questa disposizione contenuta nell'articolo 3 bis si trova nella legge nazionale relativa alla proroga dei contratti agrari per l'annata in corso, dalla quale è stata riportata, dato che nella legge stralcio esiste una norma uguale a quella contenuta nell'articolo 46 della legge regionale di riforma agraria; ciò vuol dire che anche in sede nazionale si sente l'esigenza di non fermare, attraverso la proroga, le assegnazioni che stanno per aver luogo nel Mezzogiorno d'Italia.

ALESSI, Assessore agli enti locali. Il gabello vuole impedire la riforma agraria.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze. Appunto: un af-

fittuario e persino un gabello avrebbero il diritto di ottenere la proroga nei confronti del contadino che sta per avere assegnata la terra proveniente dall'assegnazione attuata per la riforma agraria.

Credo di avere sottolineato all'attenzione di tutti il grave inconveniente a cui si potrebbe andare incontro.

ALESSI, Assessore agli enti locali. Tuteleremmo il grande affittuario in danno degli assegnatari delle quote di terreno spettanti in base alla legge di riforma agraria.

MACALUSO. Si tratta di affittuari.

FRANCHINA. In questo articolo 3 bis si parla di mezzadri e compartecipanti.

ALESSI, Assessore agli enti locali. Anche di affittuari.

LANZA, Presidente della Commissione. Non si parla di affittuari.

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sugli effetti della pratica applicazione di questo articolo 3 bis proposto dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, qualora l'Assemblea dovesse votarlo. Noi siamo a pochi giorni dall'inizio dell'annata agraria. Con l'applicazione di questo articolo, il primo settembre, gli attuali coloni, piccoli affittuari di queste terre, dovranno essere estromessi. Intanto, il primo settembre i terreni non potranno passare in potere dell'Ente per la riforma agraria, ma rimarranno ancora in potere dei proprietari, perchè nessuno potrà credere che in dieci giorni l'Ente per la riforma agraria possa espletare tutti gli atti relativi. Allora queste terre rischierebbero di rimanere a pascolo o incolte. Evidentemente, il proprietario che oggi crede di avere la sua azienda sistemata con i sistemi di conduzione attualmente in vigore, si troverebbe improvvisamente, dal primo settembre, in condizioni di avere i co-

loni, i partecipanti e i piccoli affittuari estromessi. Allora dovrebbe organizzare la conduzione con braccianti avventizi, il che, fra l'altro, presupporrebbe una organizzazione aziendale di macchine, animali, attrezzi e forniture di sementi e concimi, cioè una disponibilità di mezzi, che molte volte non c'è.

Pertanto, non comprendo la giustificazione di questo articolo 3 *bis* proposto dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste; anzi, vedo dei pericoli gravissimi che alla produzione verrebbero qualora si volesse escogitare questo sistema che ad un ordinamento attuale sostituirebbe, addirittura, il caos. L'ampiezza di questo articolo, onorevoli colleghi, è enorme. In esso si parla di escludere dalla proroga i contratti e le concessioni relative a terreni « per i quali sia comprovato che è in corso l'assegnazione ».

Ma che cosa significa comprovare che è in corso l'assegnazione?

Possiamo presumere che per decine e decine di migliaia di ettari — che, in base ad un primo esame delle denunce di possidenza presentate dai proprietari, sono presumibilmente destinati allo scorporo — è in corso la assegnazione.

Avrei compreso, forse, in linea subordinata un articolo più preciso che condizionasse l'esclusione dalla proroga all'esistenza di un decreto di assegnazione alla data di inizio dell'annata agraria. Ma stabilire addirittura, di non concedere proroghe per tutti i contratti relativi a terreni che si presuppone possano essere destinati all'assegnazione è un provvedimento che non riesco a comprendere a vantaggio di chi vada. Si dice che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia senza questo strumento non può fare lo scorporo. Non è affatto vero, perchè l'Ente per la riforma agraria in Sicilia non può cacciare gli attuali conduttori dalle terre all'inizio dell'annata agraria per darle agli assegnatari poichè la legge di riforma dice che gli assegnatari entreranno in possesso della terra loro assegnata al termine dell'annata agraria. Quindi, è chiaro che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, questo anno, farà i suoi piani, i suoi sorteggi e attribuirà le quote: gli assegnatari saranno immessi al termine dell'annata agraria. Per quest'anno, si potrebbero lasciare nel possesso quei disgraziati che in virtù di una legge — che altri può qui approvare, ma che io non

posso accettare per queste amare conseguenze sociali — sono destinati ad essere cacciati dalle terre dove da tanti anni risiedono e da cui traggono i mezzi di sussistenza e di vita.

FRANCHINA. Questa è rottura in tronco delle assegnazioni. Si rivolga all'onorevole Milazzo.

ROMANO GIUSEPPE. C'è una richiesta di votazione per appello nominale.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, l'articolo 46 della legge di riforma agraria regola la materia che stiamo discutendo, in quanto parla di rapporti e non di contratti. Quindi, questo rapporto può essere quello originario e quello che viene prorogato, avente per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo. E' enormemente ampia la dizione del terzo comma dell'articolo 46 della legge di riforma agraria: « I rapporti « aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi « titolo od il godimento dei terreni assegnati « sono risolti di diritto, con effetto dalla fine « dell'annata agraria in corso al momento « dell'assegnazione », Mentre l'articolo 36 della stessa legge fugge le preoccupazioni del Governo in questa materia. Parlando dell'efficacia dei piani di conferimento, esso, al terzo comma, dice: « Dalla data in cui le singole « parti del piano diventano esecutive, i terreni « che ne formano oggetto sono trasferiti allo « Ente per la riforma agraria in Sicilia al fine « di provvedere alla loro assegnazione a norma degli articoli seguenti. La normale gestione dei terreni da conferire continua immutata fino alla scadenza dell'annata agraria. »

Pertanto qui, in base all'articolo 36 della legge di riforma agraria, è già stabilito il modo con cui sono regolati questi rapporti.

Ma l'esperienza dell'applicazione della legge della Sila che cosa ci fa rilevare? Che i momenti sono distinti, onorevoli colleghi: c'è il momento del piano di conferimento, cioè dello scorporo o espropriazione, che dir si voglia. Attraverso questo scorporo o espropriazione la terra passa all'Ente per la riforma agraria in Sicilia, il quale provvede all'asse-

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 Agosto 1951

gnazione — in base alle norme contenute nel capo secondo della legge di riforma — ai coltivatori che ne hanno diritto. Nelle more è l'Ente per la riforma agraria in Sicilia che è in possesso di questa terra e, naturalmente, i coltivatori che sono sulla terra potranno continuare il loro rapporto in quanto ciò sia compatibile e secondo la varia casistica, perchè, dal momento in cui il piano di conferimento ha efficacia, inizia, anche da parte del proprietario, il diritto di percepire quella indennità fissata dall'articolo 40 della legge di riforma agraria.

Quindi, tutta la materia di cui noi stiamo discutendo è regolata, bene o male, dalla legge di riforma agraria.

Questo articolo 3 bis proposto dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste ripete la sostanza dell'articolo 46 della legge di riforma agraria. Allora è superfluo, ed essendo superfluo crea confusione, oppure vuole apportare innovazioni all'articolo 46 sopracitato ed allora, naturalmente, non siamo più nel campo della legge di proroga. Siamo in un campo molto più ampio su cui possiamo discutere, perchè non c'è dubbio che alla legge sulla riforma agraria dovranno essere apportate dall'Assemblea quelle modifiche e quegli adattamenti che l'esperienza suggerirà, ma non in questa sede.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Cortese, Varvaro, Nicastro, Adamo Ignazio, Renda, Guzzardi, Colosi, Cuffaro, Amato, Antoci, Di Cara e Pizzo hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo 3 bis proposto dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta dell'articolo aggiuntivo 3 bis proposto dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole all'articolo aggiuntivo; pallina nera, contrario.

Prego il deputato segretario di fare lo appello.

LO MAGRO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Amato -

Andò - Antoci - Ausiello - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Celi - Cimino - Cipolla - Colosi - Cortese - Cosentino - Costarelli - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Di Blasi - Di Cara - Di Leo - Di Napoli - Faranda - Fasino - Fasone - Foti - Franchina - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Grammatico - Guzzardi - La Loggia - Lanza - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marino - Marullo - Milazzo - Montalbano - Morso - Napoli - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Petrotta - Pizzo - Purpura - Ramirez - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Seminara - Varvaro - Zizzo.

Sono in congedo: Colajanni - Modica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Presenti	75
Favorevoli	25
Contrari	50

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'articolo 4, che rileggo:

Art. 4.

« Oltre ai casi previsti dalla legge 14 luglio 1950, n. 55, avrà diritto alla proroga il coltivatore diretto di un fondo il cui concedente, coltivatore diretto a sua volta, si trovi nel godimento, quale proprietario,

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 AGOSTO 1951

enfiteuta od usufruttuario, di altri fondi sufficienti ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

In tale caso, per beneficiare della proroga, il coltivatore diretto cui è stato intimato lo sfratto, dovrà, entro trenta giorni dalla intimazione, proporre alla sezione di cui al seguente articolo 4 opposizione mercè il deposito di documenti comprovanti che il concedente si trova nelle condizioni previste dal precedente comma.

Parimenti non avrà diritto alla proroga il coltivatore diretto che si trova nel godimento, quale proprietario, enfiteuta od usufruttuario, di altri fondi insufficienti ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia. »

Ha facoltà di parlare la Commissione.

LANZA, *Presidente della Commissione*. La Commissione è unanime nel chiedere l'approvazione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il Governo, in linea di massima, è favorevole all'approvazione dell'articolo 4. Vorrebbe, però, (per non guastare la portata dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1950, numero 55, il quale definisce la figura del coltivatore diretto) che si approvasse il seguente emendamento:

aggiungere al comma 1 e 3 all'articolo 4, dopo le parole: « capacità lavorativa della propria famiglia » le altre: « determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1950, numero 55 ». Senza di che, evidentemente, avremmo leso gli interessi della categoria.

CIPOLLA. Questo è un emendamento soppressivo dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione sull'emendamento proposto dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

MARULLO. Signor Presidente, la Commissione è contraria all'emendamento perchè la configurazione che l'articolo della legge richiamata dà al coltivatore diretto, è la nega-

zione stessa del coltivatore diretto. Infatti quest'ultimo, secondo la Commissione e secondo la più retta interpretazione seguita nelle campagne e risultante dalla pratica agricola, è colui che impiega il proprio lavoro e quello della sua famiglia nella coltivazione del fondo. Il concedente, invece, che impiega come vorrebbe la legge citata dall'emendamento, per un terzo la sua famiglia e per due terzi la mano d'opera altrui, non è più coltivatore diretto, ma è un imprenditore agricolo.

MAJORANA BENEDETTO. Benissimo!

MARULLO. Per queste considerazioni la Commissione respinge l'emendamento proposto dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste e chiede l'approvazione dell'articolo 4 nel testo originario.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Onorevole Presidente, non so se la Commissione ha espresso un parere unanime quando si è dichiarata contraria all'emendamento.

MARULLO. Unanime.

FRANCHINA. Devo fare notare all'onorevole Marullo, che si è espresso per conto della Commissione, che noi in Sicilia abbiamo introdotto la figura del conduttore diretto, che veniva in tutti i casi equiparato al coltivatore diretto, secondo la nozione comune nella legislazione nazionale. Tale equiparazione di diritto si credette opportuno definire con un'unica dizione: coltivatori diretti e conduttori diretti, tenendo presente una larga categoria di persone che intervengono nella produzione con largo apporto lavorativo; si tratta, cioè, della categoria dei massai che, pur non potendo esplicare con la forza lavorativa della propria famiglia la conduzione dei terreni in affitto, tuttavia impegna un volume di lavoro — almeno non inferiore ad un terzo — tale da essere equiparato al coltivatore diretto.

Ritengo opportuno chiarire ai colleghi che sono nuovi di questa Assemblea che questo concetto venne all'unanimità accolto da tutti

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 Agosto 1951

i settori tanto è vero che nella legge del luglio '50 si comprese, nell'unica definizione del coltivatore diretto, quella che prima era la nozione del coltivatore diretto e del conduttore diretto.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, vorrei chiarire all'onorevole Franchina e ad altri colleghi che hanno dei dubbi sulla portata di questo articolo 4 che l'articolo medesimo non apporta innovazioni all'articolo 3 della legge che è stata votata lo scorso anno, perchè il coltivatore diretto che ha diritto alla proroga può averla anche se coltiva un terzo soltanto della terra con la capacità lavorativa propria e della propria famiglia.

Ma il caso, qui, è diverso. L'articolo 4 è stato preso, direi materialmente trascritto, dalla legge nazionale che concede, quest'anno, la proroga. Ora, la legge nazionale dice che il coltivatore diretto — mezzadro, piccolo affittuario, etc. — si trova in una situazione che deve essere protetta, mentre il coltivatore diretto, che è divenuto proprietario, enfiteuta o usufruttuario di fondi sufficienti ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia, non può sfrattare a sua volta gli altri. Quindi, la situazione è completamente diversa. Non si pone una remora al principio dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1950 (che noi della Commissione, pur essendo nuovi di questa Assemblea, conosciamo per nostro dovere d'ufficio), ma si vuole stabilire un principio equitativo per venire incontro ai veri coltivatori diretti.

Inoltre, poichè il collega Occhipinti in sede di Commissione aveva sollevato l'eccezione che in questo caso si favorivano le manovre tendenti ad evitare di dare corso allo sfratto, allora nell'articolo 4 fu introdotto un secondo comma, che accelera in modo notevole la procedura di sfratto.

Ora, in conclusione, l'emendamento proposto dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, onorevole Germanà, non modifica lo articolo 4, ma sostanzialmente lo sopprime. Per questo motivo la Commissione è contraria alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cipolla, spieghi perchè, a suo avviso, questo emendamento è sostanzialmente suppressivo dell'articolo 4.

CIPOLLA. La legge del 14 luglio 1950, allo articolo 3, dice che si ritiene coltivatore diretto colui che impiega nel fondo un terzo della capacità lavorativa sua e della propria famiglia. Ora, noi sosteniamo, all'articolo 4, che per potere ottenere lo sfratto deve impiegare tutta la capacità lavorativa e non un terzo.

L'emendamento, quindi, ci riporta indietro; per cui, accettandolo, veniamo a rinunciare a questa innovazione per la quale abbiamo proposto l'articolo 4. Allora tanto varrebbe sopprimere l'articolo.

ALESSI, *Assessore agli enti locali*. L'onorevole Franchina è stato d'accordo.

MARULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARULLO. Onorevole Presidente, mi riferisco all'osservazione dell'onorevole Franchina per affermare che il pensiero della Commissione è stato svisato. Noi sappiamo che nella dizione generica di « coltivatore diretto » si include anche una determinata forma di conduzione diretta.

La Commissione ha, però, ritenuto che la norma particolarmente e specificamente vale — e pertanto si deve applicare — a condizione che i coltivatori diretti utilizzino la capacità lavorativa dell'intera famiglia.

I casi-limite della conduzione diretta o altre situazioni particolari esulano dalla finalità dell'articolo.

LANZA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, *Presidente della Commissione*. Io penso che prima di passare alla votazione dell'emendamento aggiuntivo si debba votare l'articolo, anzi la prima parte dell'articolo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Lanza, l'articolo

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 Agosto 1951

106 del regolamento interno stabilisce che « La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto ».

Pongo, quindi, ai voti l'emendamento proposto dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, onorevole Germanà Gioacchino, che rileggo:

aggiungere, nei comma primo e terzo dell'articolo 4, dopo le parole: « capacità lavorativa della propria famiglia » le altre: « determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1950, numero 55 ».

(Non è approvato)

Metto ai voti l'articolo 4.

(E' approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

— dagli onorevoli Saccà, Nicastro, Cortese, Macaluso, Guzzardi, Colosi:

Art. 4 bis.

« La proroga di cui alla presente legge si applica anche ai castaldi. »;

— dagli onorevoli Renda, Cortese, Montalbano, Macaluso, Fasone:

Art. 4 bis.

« Nei casi di mancata proroga dei contratti di affitto, qualora nel fondo esistano mezzadri o compartecipanti, i relativi rapporti continuano ad avere efficacia nei confronti del proprietario, fino al termine dell'annata agraria 1951-52.

Analogamente, e per la stessa durata, viene mantenuto nella conduzione, quale coltivatore diretto, l'affittuario, limitatamente alla parte del terreno dallo stesso direttamente coltivato. »

Pongo in discussione l'articolo 4 bis proposto dagli onorevoli Saccà ed altri. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saccà, primo firmatario, per illustrarlo.

SACCA'. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame non comprende la parola

« castaldo » così come non la comprendono le leggi precedenti che si occupano della materia. Tengo a dimostrare che non si tratta nè di una innovazione importante, nè di un principio rivoluzionario da introdurre nelle nostre campagne. La categoria dei « castaldi » a mio avviso, non è stata inclusa nelle leggi precedenti solo perchè si tratta di una categoria di lavoratori poco numerosa.

Essi risiedono, con la famiglia, nelle campagne di alcune provincie della Sicilia ed hanno il compito precipuo di sorvegliare il fondo.

A questa famiglia il proprietario concede le erbe di tutto il fondo e l'incarico di nutrire determinati animali i quali sono di proprietà comune, in « soccida ». Spesso a questi lavoratori viene concesso un orto ad uso familiare o una parte di terreno a seminerio.

Dato che i prodotti, in questi casi, si dividono secondo le leggi vigenti, il castaldo viene, quindi, ad originare una figura di lavoratori in una situazione particolare, non molto diversa, però, dalle altre per le quali stiamo facendo la nostra legge.

Si lamenta, infatti, qualche caso di sfratto a questi lavoratori che non hanno potuto difendersi. Alcuni di questi casi, molto dolorosi, sono avvenuti a Giardini, ove capitalisti, come il conte Cini, hanno acquistato giardini e terreni ed in maniera molto semplice hanno potuto liberarsi di queste famiglie coloniche, le quali peraltro, una volta uscite dal fondo, non riescono più a trovare altro lavoro perchè gli affitti, le colonie, sono bloccati.

E' dunque necessario che l'Assemblea renda giustizia a questa categoria di lavoratori in modo da colmare questa lacuna che rappresenterebbe una trascuratezza rilevante.

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi rincresce di non potere aderire all'articolo aggiuntivo Saccà ed altri.

Se dovessimo entrare nel merito della questione, chiederei preliminarmente quale è la configurazione giuridica del castaldo. E' stato fatto un esempio, e ad esso mi attengo: in base all'esempio addotto si tratterebbe di un

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 Agosto 1951

rapporto fiduciario (si è parlato di custodia della casa e del fondo). Ora, noi non possiamo prorogare i contratti che hanno per base questi rapporti poichè la custodia del fondo presuppone una fiducia reciproca, un buon accordo fra le parti, che deve scaturire da un modo spontaneo di consenso e non da alcuna costrizione di legge.

Riguardo ai rapporti che regolano questo contratto *sui generis* — limitato ad alcune zone — non è esatto affermare che il castaldo venga ricompensato a volte con la quota di partecipazione ai prodotti ed altre volte in denaro.

Esiste il contratto, cosiddetto dei « conzi », per il quale tutti o parte dei lavoratori (premetto che il contratto del castaldo è in uso soltanto nelle zone vinicole) vengono ricompensati in denaro.

Ora, ripeto, prorogare questi contratti *sui generis* è una semplice assurdità poichè il compenso in denaro viene stabilito di volta in volta secondo il concorso di diversi fattori — che non possiamo cristallizzare — con un contratto stipulato di anno in anno e che non si può pretendere di prolungare.

Pertanto io prego l'Assemblea di votare contro questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Invito il Governo a chiarire il suo pensiero sull'articolo aggiuntivo in esame.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. E la Commissione?

LANZA, Presidente della Commissione. Anche la maggioranza della Commissione si dichiara contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4 bis, presentato dagli onorevoli Sacca ed altri.

(Non è approvato)

FRANCHINA. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, signori colleghi, se non ricordo male, s'era convenuto ieri sera di tenere, oggi, una seduta antimeridiana, una pomeridiana ed una notturna: Poichè sono già le ore 14,40 e considerato, quindi, che la seduta antimeridiana ha assorbito metà del pomeriggio, proporrei di rinviare la discussione al pomeriggio.

L'articolo aggiuntivo Renda ed altri — che deve essere posto ora in esame — importa infatti una lunga discussione.....

LANZA, Presidente della Commissione. Non credo.

FRANCHINA. Lei non lo discuterà, onorevole Lanza, ma io intendo discuterlo e chiedo, quindi, che Vossignoria sottoponga alla Assemblea l'opportunità di rinviare la discussione, magari alle ore 17 anzichè alle 18 di oggi. (Commenti - Discussione nell'Aula)

PRESIDENTE. Lei avrà sentito la proposta dell'onorevole Montalbano in ordine alla continuazione dei lavori sino alle ore 18 e le ragioni per le quali essa è stata respinta. Finiamo questa legge e quindi rimandiamo la seduta al pomeriggio.

Richiamo l'attenzione degli onorevoli deputati sull'articolo aggiuntivo 4 bis proposto dagli onorevoli Renda ed altri, del quale torno a dare lettura:

Art. 4 bis.

« Nei casi di mancata proroga dei contratti di affitto, qualora nel fondo esistano mezzadri o compartecipanti, i relativi rapporti continuano ad avere efficacia nei confronti del proprietario, fino al termine dell'annata agraria 1951-52.

Analogamente, e per la stessa durata, viene mantenuto nella conduzione, quale coltivatore diretto, l'affittuario, limitatamente alla parte del terreno dallo stesso direttamente coltivato. »

Invito, pertanto, il primo firmatario, onorevole Renda, ad illustrare l'emendamento, tenendo però presente quanto è già stato deliberato dall'Assemblea. Ho, infatti, l'impressione che si sia originata preclusione ed io non vorrei che si facesse entrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 Agosto 1951

Pertanto, la prego, onorevole Renda, di illustrare questo articolo aggiuntivo mettendolo in rapporto coi numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge del 1950.

RENDA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che l'articolo aggiuntivo da noi presentato non sia altro che la naturale conseguenza degli articoli precedentemente approvati. L'articolo 2, già approvato, stabilisce che il provvedimento di sfratto — giustificato dai motivi previsti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1950, numero 55 — ove intervenga nel corso dell'annata agraria, cioè dopo il 31 ottobre, dovrà fissare come data di materiale immissione in possesso, la fine dell'annata agraria 1951-52.

Ebbene, il nostro articolo aggiuntivo prevede il caso della mancata proroga relativamente a terreni sub-concessi a mezzadria o in compartecipazione; in questa ipotesi è ingiusto che anche il mezzadro o il compartecipante subiscano le conseguenze dell'inadempimento del sub-concedente. Inadempimento che ha giustificato la risoluzione del contratto e della quale essi non sono responsabili. Questo intende significare l'emendamento che noi proponiamo.

In pratica avviene che il proprietario, quando riesce ad ottenere la rescissione in tronco del contratto di affitto, non si sente di scacciare dal fondo il mezzadro o il compartecipante che hanno arato, seminato e zappettato; ma riconosce di fatto la situazione esistente nel fondo medesimo e quindi consente che si giunga al termine del rapporto e si dividano i prodotti, come di consuetudine, secondo legge. Ora noi proponiamo appunto che l'Assemblea garantisca, in ogni caso, questo diritto del mezzadro o del compartecipante.

A nostro avviso inoltre non v'è preclusione poichè noi proponiamo che si estenda in senso più sociale una norma che l'Assemblea ha precedentemente deliberato.

Questo è il fine che si propone il nostro articolo aggiuntivo.

Esso si compone di due comma: il primo relativo ai mezzadri e ai compartecipanti ed il secondo agli affittuari, soggetti alla rescissione in tronco del contratto. Comunque, poichè l'Assemblea potrebbe non essere d'accordo su tutto l'articolo aggiuntivo preghiamo

l'onorevole Presidente di porlo in votazione per divisione. Riteniamo, infatti, che la prima parte dell'articolo aggiuntivo abbia una importanza sua particolare ed evidente — sulla quale vivamente chiediamo il consenso della Assemblea —, mentre la seconda, per il fatto che verrebbe a favorire chi è stato colpito dal provvedimento di rescissione, potrebbe, in un certo senso, originare delle divergenze.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ora più che mai, io ritengo, s'impone di approvare anche nella sua seconda parte l'articolo proposto. La prima parte dell'articolo, infatti, non fa che rendere più chiaro quanto è implicito nelle disposizioni già approvate giacchè, rescindendosi il contratto unicamente con l'affittuario che non può ottenere la proroga, si potrebbe — io ritengo — giustamente sostenere la continuità del rapporto nei confronti dei mezzadri e dei compartecipanti, assolutamente estranei alla causa che hanno determinato la rescissione del contratto stesso.

Tuttavia, una soverchia chiarificazione non può certamente nuocere tanto più che è evidente che non si intende concedere nulla oltre il trattamento normale accordato a tutti gli altri mezzadri. L'essersi reso inadempiente il precedente affittuario, non significa minimamente che i compartecipanti debbano essere sfrattati.....

PRESIDENTE. La prima parte dell'articolo aggiuntivo parla dei proprietari.

FRANCHINA. L'articolo dice: « Nei casi di « mancata proroga dei contratti di affitto, « qualora nel fondo esistano mezzadri o compartecipanti, i relativi rapporti continuano « ad avere efficacia nei confronti del proprietario..... »

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Fino a quando è coltivatore diretto.

PRESIDENTE. Diciamo allora « proprietario non affittuario ».

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 Agosto 1951

FRANCHINA. Si potrebbe aggiungere: « proprietario non concedente », specificando, cioè, il caso di un proprietario che conceda ad un nuovo affittuario: è in questa ipotesi che dovrebbe essere presa in considerazione, agli effetti del mantenimento del rapporto, la situazione dei mezzadri sub-concessionari. Io ritengo, inoltre, che anche l'approvazione della seconda parte dell'articolo sia di estrema evidenza, specie dopo che l'Assemblea ha respinto l'emendamento proposto poc'anzi dal Governo. C'è ancora una categoria (che noi un tempo avevamo definito dei conduttori diretti, cioè di tutti coloro che, quanto meno, esercitano un'attività lavorativa non inferiore ad un terzo di quella necessaria per l'intera conduzione dell'immobile) la quale non avrebbe diritto alla proroga, malgrado conduca il fondo direttamente anche limitatamente alla capacità lavorativa della propria famiglia. Ora sarebbe strano che, pur non potendo usufruire della proroga dell'intero contratto di affitto, questa categoria di lavoratori, che pure rappresentano elementi attivi della produzione, venga estromessa anche da quella parte di terreno che direttamente coltiva attraverso l'apporto lavorativo proprio e della propria famiglia.

ROMANO GIUSEPPE. Come si fa ad individuare la parte che coltiva direttamente?

FRANCHINA. E' bene individuabile la parte di terreno che coltiva direttamente, è una entità di fatto che non si deve controllare nella stratosfera: è una quantità di terreno che l'affittuario ha coltivato negli anni precedenti, e sempre nella stessa misura. Sempre in merito all'obiezione sollevata, preciso che conduttore diretto affittuario è colui che, pur non potendo personalmente e con l'apporto lavorativo della propria famiglia attendere alla coltura dell'intero fondo, oggetto dell'affitto, compie tuttavia un volume di lavoro su una quantità di terreno ben definita. E poichè si tratta di colture cerealicole, cioè a carattere rotativo, questo conduttore coltivatore diretto lavora per un anno su un lotto e l'anno successivo su un altro. L'essere stato posto in condizione di non potere usufruire della proroga perchè non è coltivatore diretto ai sensi dell'articolo testè votato, non è motivo per estrometterlo

anche da quella parte di terreno che coltiva direttamente, e per la quale, io sostengo, egli è un coltivatore diretto degno della maggiore considerazione. A me sembra gravissimo che questi elementi che stanno tra i coltivatori diretti e gli imprenditori — poco prima era dello stesso avviso anche l'onorevole Benedetto Majorana — ed hanno una attrezzatura più o meno adeguata, siano buttati di punto in bianco sul lastrico — con gli arnesi meccanici e con le scorte vive, se ne hanno — ed estromessi dalla parte di terreno che prima coltivavano direttamente.

Per tali ragioni, ritengo che l'articolo aggiuntivo debba essere approvato nella sua totalità. Nella prima parte, secondo me, esso assolve unicamente una funzione di chiarificazione; nè vale l'osservazione che un momento fa, a fior di labbra, sentivo fare allo onorevole Germanà (che potrebbe risultarne danneggiata, cioè, la posizione del coltivatore diretto il quale sarebbe costretto a subire i mezzadri nel fondo).

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Questa è una disposizione eccezionale.

FRANCHINA. Lei si preoccupa che, attraverso la formulazione di questo articolo aggiuntivo, possa disvolersi quanto si è voluto poc'anzi stabilire in ordine ai coltivatori diretti; lei ritiene, cioè, che il rapporto di affitto non possa essere prorogato perchè chi in atto detiene l'immobile deve cederlo al proprio coltivatore diretto, mentre, concedendo la proroga anche per i sub-affittuari, non sarebbe più possibile immettere il coltivatore diretto nel possesso del fondo.

Ora questo caso non può verificarsi perchè l'articolo aggiuntivo prevede tutt'altra ipotesi cioè quella del proprietario che sia coltivatore diretto; in caso diverso, infatti, avrebbe efficacia la norma relativa alla restituzione della gestione al coltivatore diretto.

Dopo questa chiarificazione (che, peraltro, era superflua; la dizione dell'articolo non avrebbe dovuto far sorgere alcuna preoccupazione nel Governo) mi sembra che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo di cui trattasi risponda ad un senso, direi, di elementare etica e di elementare logica giuridica. Non ha niente a che vedere, ripeto, la posi-

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 Agosto 1951

zione del compartecipante col rapporto tra affittuario e concedente. Questo compartecipante, elemento fattivo della produzione, deve essere lasciato in quel rapporto di mezzadro, di compartecipante in genere, che prima aveva col vecchio concedente. Quale pericolo ci potrebbe essere, in ordine alla produzione, approvando l'articolo aggiuntivo? Certamente nessuno, così come nessun pericolo vi può essere in ordine alla gestione diretta; infatti, la norma proposta avrà la sua pratica applicazione nel caso in cui non fosse altrimenti possibile concedere la proroga trattandosi di affittuario non coltivatore diretto inadempiente, e nel caso in cui il nuovo gestore proprietario o concedente del fondo non sia neppure egli coltivatore diretto.

Ed allora anzichè mutare questi elementi della produzione (mezzadro e compartecipante) è preferibile lasciare coloro i quali sono già immessi nel possesso del fondo; mi sembra che ciò sia corrispondente alla più elementare, direttiva giuridica. In caso contrario provocheremmo effetti *erga omnes* contro i terzi completamente estranei alle ragioni per le quali il rapporto originario si è interrotto.

Quanto alla seconda ipotesi, mi pare che sia da prendere in considerazione un altro elemento della produzione — il conduttore o massaro come lo volete chiamare — che ha una attrezzatura rudimentale, come quella di tutti i massari delle nostre parti, ma che di punto in bianco si vedrebbe declassato dalla qualità di affittuario a quella di disoccupato. I massari, infatti, non potrebbero neppure assumere le funzioni di coltivatori diretti, perchè risulterebbero sfrattati doppiamente: e come affittuari e come coltivatori diretti.

Prego, pertanto, l'Assemblea di volere approvare l'articolo aggiuntivo nella sua intera formulazione.

PRESIDENTE. Devo comunicare all'Assemblea che gli onorevoli proponenti hanno apportato la seguente modifica:

sostituire nel primo comma alla parola: « proprietario » le altre: « concedente subentrante ».

L'articolo aggiuntivo 4 bis viene, quindi, ad avere la seguente dizione:

Art. 4 bis.

« Nei casi di mancata proroga dei contratti di affitto, qualora nel fondo esistano mezzadri o compartecipanti, i relativi rapporti continuano ad avere efficacia nei confronti del concedere subentrante, fino al termine dell'annata agraria 1951-52.

Analogamente, e per la stessa durata, viene mantenuto nella conduzione, quale coltivatore diretto, l'affittuario, limitatamente alla parte del terreno dallo stesso direttamente coltivato. »

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevole Presidente, a fondamento delle ragioni che stanno contro l'accoglimento dell'articolo aggiuntivo 4 bis, v'è, a mio avviso, un motivo giuridico fondamentale, secondo cui l'accessorio segue il principale. Pertanto, una volta annullato l'originario contratto di affitto, debbono automaticamente cessare tutti i rapporti ad esso collegati. Ma c'è un motivo di più che spinge a non accogliere l'emendamento aggiuntivo: il fatto, cioè, che molti di questi contratti di affitto contengono il divieto di subaffitto. Cosicché noi verremmo a legalizzare una situazione che era illegittima per il fatto che era espressamente stabilito il divieto del subaffitto. Per questi due motivi e per gli effetti morali che potrebbe fare scaturire, la prima parte dell'articolo aggiuntivo deve essere respinta. D'altronde l'eventuale subaffittuario che aveva rapporti economici con il concessionario del fondo, ha tutti i poteri legali per rivalersi su quest'ultimo dei danni che potrebbe subire per inadempienze.

Anche la seconda parte dell'emendamento dovrebbe essere respinta per la difficoltà di ordine pratico che essa potrebbe determinare nella conduzione del fondo. Si potrebbe giungere, infatti, all'assurdo che questi spezzettamenti vengano a formare delle isole in seno al fondo con pregiudizio dell'unità organica dell'azienda.

Per questi motivi io penso che tanto la prima quanto la seconda parte dell'articolo aggiuntivo debbano essere respinte.

COSTARELLI. Chiedo di parlare.

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 AGOSTO 1951

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTARELLI. A me sembra, per quanto riguarda la prima parte dell'articolo aggiuntivo, che debbano tenersi ben presenti quali sono i casi di mancata proroga: se, per esempio, l'affittuario non è coltivatore diretto, ma a sua volta dà in concessione la terra, l'indempiente è in realtà colui che ha l'effettivo possesso della terra e la coltiva. In questo caso noi avremmo il contratto risolto nei riguardi dell'affittuario sub-concedente mentre, in effetti, resterebbe nel materiale possesso della terra, in base a questa norma, proprio colui che la coltiva, cioè il vero indempiente.

In secondo luogo, l'onorevole Franchina qui ha tratteggiato il caso tipico di quel nostro coltivatore diretto che in effetti non è tale, cioè di colui che ha un fondo a disposizione, e del quale coltiva una parte con i propri mezzi e con la propria famiglia. In merito vi è una giurisprudenza già abbondante — costituita anche da numerose sentenze — che stabilisce come costoro non sono da considerare, ai fini della proroga, coltivatori diretti. Ed io lo riaffermo perchè ho a tal riguardo un'esperienza personale. Quindi, voler assimilare ai veri coltivatori diretti anche questi « conduttori diretti » per il semplice fatto che coltivano la terra, sarebbe un forzare la figura del coltivatore diretto, quale è stato finora definito, soprattutto dalla legislazione e dalla giurisprudenza che si è formata sulla materia.

FRANCHINA. La mia definizione del coltivatore diretto trae conforto dal disposto dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1950.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare invito l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste a chiarire il parere del Governo in merito all'articolo aggiuntivo.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il Governo si dichiara contrario all'articolo aggiuntivo Renda ed altri.

PRESIDENTE. La Commissione?

LANZA, *Presidente della Commissione*. Anche la maggioranza della Commissione si dichiara contraria all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della minoranza?

OVAZZA, *relatore*. La minoranza della Commissione si dichiara favorevole. Io credo, però, che il Presidente della Commissione stabilisca la maggioranza in rapporto inverso al numero dei componenti della Commissione presenti in Aula.

LANZA, *Presidente della Commissione*. Gli onorevoli Beneventano, Occhipinti e Celi sono presenti in Aula; quindi, la maggioranza c'è.

PRESIDENTE. In base alla richiesta dell'onorevole Saccà l'articolo aggiuntivo 4 bis Renda ed altri deve essere votato per divisione.

Pongo, pertanto, ai voti il primo comma che rileggo:

« Nei casi di mancata proroga dei contratti di affitto, qualora nel fondo esistano mezzadri o compartecipanti, i relativi rapporti continuano ad avere efficacia, nei confronti del concedente subentrante, fino al termine dell'annata agraria 1951-1952. »

(E' approvato)

Pongo ai voti il secondo comma che rileggo:

« Analogamente, e per la stessa durata, viene mantenuto nella conduzione, quale coltivatore diretto, l'affittuario, limitatamente alla parte del terreno dallo stesso direttamente coltivato. »

(Non è approvato)

Passiamo all'articolo 5:

Art. 5.

« Per le controversie dipendenti dalla applicazione della presente legge valgono le norme di cui all'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353. »

(E' approvato)

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 AGOSTO 1951

Art. 6.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

La Presidenza, in sede di coordinamento, si riserva di modificare opportunamente la numerazione degli articoli.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

LO MAGRO, *segretario*, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Ignazio - Alessi - Amato - Andò - Antoci - Ausiello - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Celi - Cimino - Cipolla - Colosi - Cortese - Cosentino - Costarelli - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Angelo - De Grazia - Di Blasi - Di Cara - Di Leo - Di Napoli - Faranda - Fasino - Fasone - Foti - Franchina - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Grammatico - Guzzardi - La Loggia - Lanza - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marinese - Marino - Marullo - Milazzo - Montalbano - Napoli - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Petrotta - Pizzo - Purpura - Ramirez - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Taormina - Varvaro - Zizzo.

Sono in congedo: Colajanni - Modica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Presenti	73
Votanti	73
Favorevoli	50
Contrari	22
Voti dispersi	1

Considerato che l'irregolarità riscontrata nell'esito della votazione non comporta alcun apprezzabile spostamento nella valutazione dei voti, ritengo valida la votazione ai sensi dell'articolo 120 del regolamento interno.

(L'Assemblea approva)

Sui lavori dell'Assemblea.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. La prima Commissione, della quale faccio parte, è stata convocata per le ore 18 di oggi. In conseguenza e per far sì che i componenti della Commissione siano presenti anche alla seduta dell'Assemblea, prego la Presidenza, anche a nome dei colleghi che me ne hanno dato l'incarico, di iniziare la seduta, anzichè alle ore 18, alle 19.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così resta stabilito.

La seduta è rinviata al pomeriggio, alle ore 19, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

a) « Riduzione canoni di affitto e di

II LEGISLATURA

XVII SEDUTA

9 AGOSTO 1951

enfiteusi » (4), di iniziativa parlamentare;

b) « Riduzione degli estagii relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo per la annata agraria 1950-51 » (8), di iniziativa governativa;

c) « Norme per l'acceleramento dei pagamenti dei salari e del materiale impiegato nella esecuzione delle opere

pubbliche di competenza della Regione » (11), di iniziativa governativa.

3. — Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente della Regione.

La seduta è tolta alle ore 14,40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo